

Comune di Terre Roveresche

Provincia di Pesaro e Urbino

041070

Deliberazione del Consiglio Comunale

Deliberazione Numero 62 del 13-11-2025

Oggetto	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2026
----------------	-----------------------------------------------------------------------------------

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **tredecim** del mese di **novembre** alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta **Pubblica** risultano presenti e assenti i consiglieri:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Sebastianelli Antonio	P	Barbetta Luciano	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Santini Diego	P	Ascani Lorenzo	P

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Stortiero Sabina	P	Marcucci Sauro	A

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Sbrozzi Ortensia	A	Malvoni Cinzia	A

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Andreani Cristian	P	Pucci Giacomo	A

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Patregnani Claudio	P	Zenobi Matteo	A

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
Piersanti Filippo	P		

Assegnati 13	Presenti n. 8
In carica 13	Assenti n. 5

Assiste, in qualità di segretario verbalizzante il **SEGRETARIO COMUNALE** Sig. **Cancellieri Michele**.

Assume la presidenza il Sig. **Stortiero Dott.ssa Sabina**, nella sua qualità di **PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e a deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Santini Diego
Barbetta Luciano
Ascani Lorenzo

Il Presidente del Consiglio pone in discussione l'argomento iscritto all' O.d.G. indicato in oggetto in conformità della proposta di deliberazione depositata agli atti a disposizione dei Consiglieri, che di seguito viene riportata:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*.

Richiamati i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019 conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino al limite dello 0,76 per cento.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o fattispecie assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Rilevato, nel dettaglio (comma 741 lett c) punti da 1 a 5), che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D.Lgs 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Rilevato altresì che, ai sensi del comma 741, lettera c) punto 6) su decisione del singolo Comune può essere considerata abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Richiamato, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per

ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.Lgs n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, prevede la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Considerato, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019 prevede le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Richiamato l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”*.

Richiamata la disposizione dell'art. 1, comma 759, della Legge 160/2019, il quale disciplina le esenzioni dal tributo, disposizione da ultimo modificata dall'art. 1, comma 81, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Richiamati i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale;

- il comma 749, che prevede l'applicazione della detrazione, nella misura di 200,00 euro, spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, precisando che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;

- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che prevede per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'esenzione dal tributo a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;

- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del consiglio comunale.

Visto l'art. 1, comma 777, lettera e) della Legge n. 160/2019 che, in forza della podestà regolamentare dei comuni -disciplinato dall'art. 52 del D. Lgs 446/1997- prevede la facoltà di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statuari.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della Legge n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della Legge n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal "prospetto delle aliquote" di cui al comma 757, pubblicato ai sensi

del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento. Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.

- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della Legge n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

Richiamato l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Dato atto che il comune:

- intende recepire le disposizioni contenute nell'art. 1 comma 741 lett. c) punto 6 e comma 777 lett e) della Legge 160/2019,
- intende introdurre la differenziazione di aliquota nel caso di abitazione e le relative pertinenze fiscali concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado e da questi utilizzata come abitazione principale di residenza anagrafica, ai sensi dei commi num. 754 e num. 757 della Legge 160/2019.

Rilevato che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, Legge n. 160/2019 anche qualora il comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel "Portale del federalismo fiscale", che consente l'elaborazione di un apposito "prospetto delle aliquote", il quale forma parte integrante della delibera stessa (Allegato A).

Preso atto che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 7 luglio 2023, integrato con decreto del 6 settembre 2024, è stato predisposto il prospetto delle aliquote IMU e sono state impartite agli Enti locali le istruzioni operative al fine di dare attuazione dall'anno d'imposta 2025 alle disposizioni contenute nel comma 756 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019;

Preso atto della conferenza Stato-Città del 10 ottobre 2025 con la quale si è inteso riapprovare il decreto del MEF contenente il nuovo prospetto IMU che modifica e integra le condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie in materia d'imposta municipale propria già individuate dal decreto 7 luglio 2023, in virtù delle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Tenuto conto che in base all'art. 3 comma 2 del D.M. 7/7/2023, i comuni possono diversificare le aliquote dell'IMU rispetto a quelle di cui all'art. 1, comma da 748 a 755, della Legge n. 160/2019, solo utilizzando l'applicazione informatica di cui al comma 1 del D.M. ed esclusivamente con riferimento alle fattispecie dell'art. 2 del medesimo D.M.

Rilevato inoltre che, a decorrere dall'anno di imposta 2025, ai sensi dell'art. 1, comma 757, della Legge n. 160/2019 e dell'art. 2 del D.M 6/9/2024, la delibera approvata senza il "prospetto delle aliquote", elaborato attraverso l'applicazione informatica di cui all'art. 3 comma 1 del medesimo D.M., non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi da 761 a 771 della Legge n. 160/2019;

Che per il 2026, i Comuni che hanno approvato le aliquote 2025 con il prospetto ministeriale e che non vogliono apportare modifiche, non devono procedere alla riapprovazione del medesimo prospetto 2025, ritornando in vita la regola generale per cui in caso di mancata approvazione delle aliquote nei termini di legge si intendono automaticamente confermati i valori dell'anno precedente.

Vista la Legge n. 170 del 27 novembre 2023, di conversione con modifiche del D.L. 132/2023, che al comma 1 dell' art. 6-ter recita: *"In considerazione delle criticità riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto, utilizzando l'applicazione informatica*

messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno d'imposta 2025”;

Considerate le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2026, nonché gli obiettivi strategici ed operativi e le linee di indirizzo previste dal vigente Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 09.06.2020.

Ritenuto, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di mantenere per l'anno 2026 le aliquote del tributo approvate per l'anno 2025 che per maggior chiarezza si riportano sintetizzate nel prospetto sotto:

FATTISPECIE	ALIQUOTA
l'abitazione principale, incluse le fattispecie assimilate, classificata nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/7 e per le relative pertinenze,	esente
l'abitazione principale, incluse le fattispecie assimilate, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze,	aliquota del 4 per mille (oltre detrazione € 200,00 rapportata ad anno)
immobili abitativi e relative pertinenze, concessi in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado escluse le categorie catastali A/1, A/8 e A/9	7,6 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale	aliquota 0
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	aliquota 0
altri immobili (diversi dalle fattispecie sopra)	9,6 per mille
immobili dati in comodato gratuito al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali	esenti
fabbricati dati in comodato gratuito ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504	esenti
Terreni agricoli	esenti
Aree Fabbricabili	9,6 per mille

Stabilendo quanto segue in merito all'applicabilità delle aliquote ridotte e delle esenzioni:

- l'assimilazione all'abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, è subordinata alla presentazione di dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo,
- l'applicazione dell'aliquota agevolata sugli immobili abitativi e relative pertinenze concessi in uso gratuiti a parenti in linea retta di primo grado è subordinata alla presentazione di dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo e alla circostanza che l'occupante risulti ivi anagraficamente residente. Inoltre l'applicazione dell'aliquota agevolata è limitata alla quota di possesso del richiedente e ai mesi dell'anno durante i quali si verifica il presupposto,
- l'esenzione IMU sugli immobili dati in comodato gratuito al Comune o altro ente territoriale, destinati esclusivamente all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali e sui fabbricati dati in comodato gratuito ad enti non commerciali ed esclusivamente utilizzati per lo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella lettera i) dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è subordinata alla presentazione di dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo;

Richiamato l'art. 1 comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”.*

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Preso atto che sul presente atto verrà acquisito il parere dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7), del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'articolo 42 “Attribuzioni dei consigli” del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Visto lo Statuto Comunale.

PROPONE

1. Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.
2. Di confermare per l'anno 2026 le seguenti aliquote e agevolazioni d'imposta IMU approvate per l'anno 2025 e come risultanti dal Portale del Federalismo;
3. Di provvedere ad inviare nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la conseguente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019, dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata da comma 767 e 779 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata del parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del 2° Settore “Economico-Finanziario”;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è corredata, ai sensi dell'art. 49 e dell'art.

147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, del parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del 2° Settore "Economico-Finanziario";

VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 267/2000, acquisito al Prot. n. 17124 del 10.11.2025, allegato al presente atto;

Il Presidente pone a votazione la proposta di deliberazione.

VISTO il seguente esito della votazione effettuata per alzata di mano:

Consiglieri Presenti n. **8** - Astenuti n. **0** - Votanti n. **8**

Voti FAVOREVOLI n. **8** - Voti CONTRARI n. **0**;

D E L I B E R A

- 1. DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui in premessa che si intende richiamata integralmente nel presente dispositivo.**

Inoltre, stante l'urgenza,

Il Consiglio Comunale, con separata votazione, unanime e favorevole, effettuata per alzata di mano;

d e l i b e r a

- ❖ **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Stortiero Dott.ssa Sabina

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cancellieri Michele

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELIBERA DI CONSIGLIO

Numero 63 Del 04-11-2025

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI
ANNO 2026**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole per quanto attiene alla regolarità tecnica della presente proposta.

Terre Roveresche lì, 07-11-2025

Il Responsabile del Settore
Testaguzza Monica

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

DELIBERA DI CONSIGLIO

Numero 63 Del 04-11-2025

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI
ANNO 2026**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del T.U. n. 267/2000, si esprime parere Favorevole per quanto attiene alla regolarità contabile della presente proposta.

Terre Roveresche lì, 07-11-2025

Il Responsabile del Settore II
Economico Finanziario
Testaguzza Monica

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 62 Del 13-11-2025

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI
ANNO 2026**

N. **1136** Registro Pubblicazioni

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata il giorno **18-11-2025**, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune, accessibile al pubblico in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69.

Terre Roveresche, li **18-11-2025**

Il Responsabile della Pubblicazione
(Nominativo leggibile nel certificate di firma)

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Numero 62 Del 13-11-2025

**Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)- CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI
ANNO 2026**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **13-11-2025**

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267/2000).

Terre Roveresche, li **18-11-2025**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Cancellieri Michele

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.